

## NEWSLETTER N° 10/20

## Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 05 maggio 2020

**Oggetto: La responsabilità del datore di lavoro ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza nella tutela della salute negli ambienti di lavoro**



In seguito all'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, le imprese si sono trovate a gestire l'attività aziendale in uno scenario epidemiologico e in un contesto normativo in continua e rapida evoluzione, con provvedimenti speciali che contengono anche protocolli di sicurezza anti-contagio.

A questo proposito, i provvedimenti di maggior rilievo ad oggi emanati, oltre ai provvedimenti dei vari governi locali, sono:

- il DPCM dell'11 marzo 2020;
- il D.L. n.18 del 17.03.2020 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27);
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro";
- la Circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 contenente istruzioni operative in merito alla denuncia di infortunio per accertata infezione da coronavirus contratta "in occasione di lavoro" che, in virtù delle novità introdotte dall'art. 42 del D.L. n° 18 del 17.03.2020 convertito, costituisce **infortunio sul lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Si delineano, di seguito, alcuni aspetti della responsabilità in cui incorrerebbe il datore di lavoro, vista la sua posizione di garanzia, e l'opportunità di coordinare la comunicazione con l'organismo di vigilanza.

\* \* \* \* \*

### La responsabilità del datore di lavoro

Nelle organizzazioni aziendali è il datore di lavoro, con il supporto specialistico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, il soggetto chiamato a valutare tempestivamente i profili di rischio aziendali, ad adottare le conseguenti misure di prevenzione per tutelare la salute dei propri dipendenti ed alla predisposizione dell'eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi nei contesti aziendali in cui si ravvisa tale esigenza.

Il datore di lavoro, infatti, è titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall'art. 2087 c.c. che gli impone di tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro. Egli è responsabile della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti ed è tenuto ad adottare misure per prevenire infortuni e malattie sul lavoro (D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008).

Ipotesi di reato in caso di contagio	Condizioni per la contestazione delle ipotesi di reato
Reato di lesioni personali gravi-gravissime (art. 590 c.p.) ○ in caso di morte, di omicidio colposo (589 c.p.).	oltre ogni ragionevole dubbio  1. che il contagio sia avvenuto all'interno dell'ambiente di lavoro; 2. che vi sia stata una violazione della normativa emergenziale e/o del d.lgs. n. 81 del 2008; 3. che sussista un nesso di causalità tra il contagio e la violazione della normativa predetta.

**Meno probabile** è che si possa configurare in a carico del datore di lavoro una responsabilità per epidemia colposa, ai sensi dell'art. 452 c.p., in relazione al 438 c.p., che punisce "chiunque per colpa cagioni una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni" avendo la Cassazione recentemente specificato che il reato di epidemia colposa non è configurabile a titolo di responsabilità omissiva.

Si ricorda, infine, che potrebbe essere contestata alla società una **responsabilità amministrativa in relazione all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001** dato che i reati di lesioni o omicidio costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

## Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza assume un ruolo fondamentale in questo contesto di emergenza.

Fermo restando che l'emergenza Covid-19 **non** implica necessariamente l'esigenza di aggiornare i Modelli ex D.Lgs 231/01, coerentemente con il suo ruolo ed in considerazione del contesto organizzativo in cui opera, l'Organismo di Vigilanza ha il dovere di raccogliere informazioni dalle varie figure aziendali coinvolte sulle misure di prevenzione adottate e/o in corso di implementazione e di valutarne l'idoneità e l'effettivo recepimento.

RISCHI	ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
Diretti	<p>Derivanti dalla configurazione di un'ipotesi di infezione da Covid-19 contratta "in occasione di lavoro".</p> <p>In presenza di un Modello che già contempla il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-septies D.Lgs 231/01, <b>non</b> occorrerà necessariamente provvedere all'aggiornamento del Modello adottato, ben potendo risultare sufficiente adottare precise ed adeguate misure di prevenzione anti-contagio, basate sul profilo del lavoratore e sul contesto di esposizione.</p>
Indiretti	<p>Derivanti dalla riorganizzazione delle attività aziendali che, a titolo esemplificativo, potrebbero configurare l'esigenza di aggiornamento del Modello o delle procedure interne aziendali in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i delitti informatici e trattamento illecito di dati ai sensi dell'art. 24-bis D. Lgs. 231/01, per l'utilizzo della modalità di lavoro a distanza (<i>smartworking</i>) che potrebbe creare occasioni per la commissione di illeciti in materia di criminalità informatica;</li> <li>➤ i reati di concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 25 D. Lgs. 231/2001, con riferimento ai rischi connessi ai rapporti con le Autorità competenti per la partecipazione a procedure di gara semplificate, prosecuzione dell'attività, accesso agli ammortizzatori sociali, accesso a benefici fiscali, aiuti, indennizzi e premi;</li> <li>➤ i reati tributari ex Art.25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01, per la fruizione di agevolazioni fiscali;</li> <li>➤ i delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25 bis, con riferimento all'approvvigionamento di determinate categorie di beni aventi caratteristiche specifiche di cui si ha urgenza e fabbisogno;</li> <li>➤ ogni altro reato che l'ente potrebbe commettere sfruttando la situazione di <u>emergenza</u>.</li> </ul>

### Consigli pratici

- **intensificare** i flussi informativi e comunicativi tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti preposti;
- **verificare** e dare tempestivo riscontro alle segnalazioni, che potrebbero riguardare i temi della pulizia e della sanificazione degli ambienti di lavoro e/o il mancato rispetto delle varie misure di contenimento del rischio di infezione;
- **redigere** un documento contenente le indicazioni operative per la tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro, destinato prioritariamente a tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente estendibile anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, trasportatori, imprese appaltatrici, ecc.).

### Modalità operative

Infine, ove non fosse già prevista la possibilità di svolgere riunioni in via telematica, dovrà essere valutata l'opportunità di integrare il regolamento dell'Organismo di Vigilanza con la previsione di tale possibilità.

\* \* \* \* \*

Per specifiche richieste, scrivete a: [supporteam-covid19@eptalex.com](mailto:supporteam-covid19@eptalex.com)

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

*Support Team- Covid19*

*(Eptalex – Garzia Gasperi & Partners)*